

LUOGHI DI LAVORO 2



LUOGHI DI LAVORO

Definizione (art.62 D.Lgs 81/08)



Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini dell'applicazione del presente titolo, i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.

Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:

a) ai mezzi di trasporto;

b) ai cantieri temporanei o mobili;

c) alle industrie estrattive;

d) ai pescherecci.

d-bis): ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO



Il **datore di lavoro** provvede affinché:

- le vie di circolazione che conducono a uscite o a uscite di emergenza e le stesse uscite di emergenza siano sempre sgombre per consentirne l'utilizzo in caso di necessità;
- i luoghi di lavoro, gli impianti ed i dispositivi vengano sottoposti ad una programmata manutenzione e pulitura.

ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO



In riferimento al D.Lgs 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, valgono le prescrizioni contenute nell'allegato IV (richiamato espressamente dall'art. 63), che quanto a stabilità e solidità ricorda che gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d'impiego ed alle caratteristiche ambientali.

Lo stesso art. 63 stabilisce anche che (comma 5) ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.



ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO

Altezze, cubature e superfici

- Altezza, cubatura e superficie:
  - 3 m
  - 10 m^3 per lavoratore
  - 2 m^2 per lavoratore
- Possibilità di deroghe dell'altezza da parte dell'organo di vigilanza quando necessità tecniche aziendali lo richiedano.
- Per locali destinati ad uffici e ad attività commerciali, le altezze sono quelle individuate dalla normativa urbanistica.



ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO

Pavimenti, muri e banchine



I **pavimenti** devono:

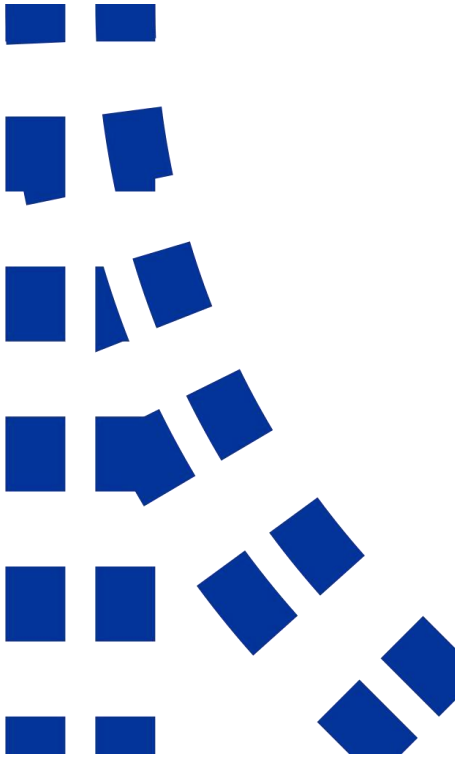
- essere uniformi, stabili e antisdrucciolevoli;
- avere una pendenza sufficiente per la raccolta dei liquidi dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi;
- essere muniti di palchetti o graticolati se i lavoratori non sono forniti di idonee calzature impermeabili e se i pavimenti sono costantemente bagnati.

Le **pareti** devono:

- essere in tinta chiara, qualora non ostino particolari condizioni tecniche;
- essere chiaramente segnalate e costituite di materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 m dal pavimento, se sono trasparenti o traslucide. L'altezza di 1 m deve essere elevata in relazione al rischio di frantumazione derivante dalla tipologia della lavorazione.

ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO

Pavimenti, muri e banchine



Le **banchine e rampe di carico** devono:

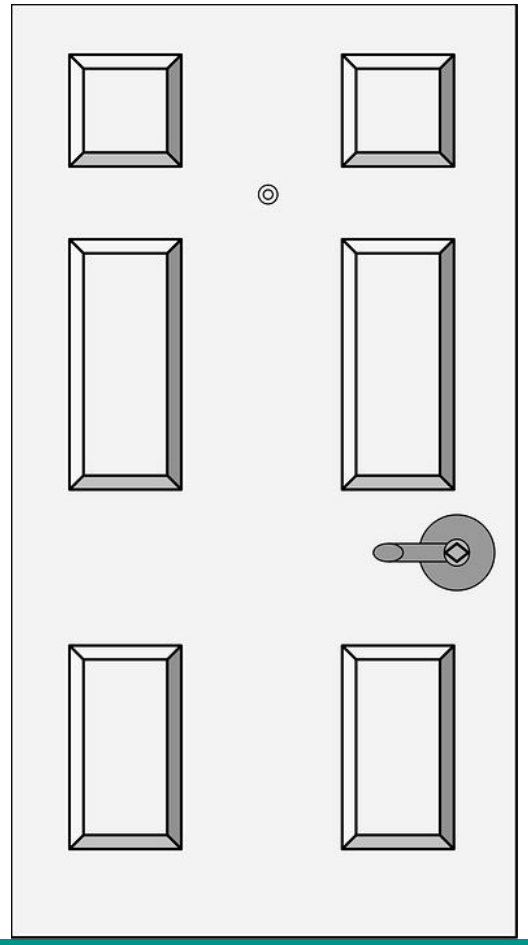
- essere adeguate alle dimensioni dei carichi trasportati;
- avere almeno un' uscita;
- ove tecnicamente possibile, se la banchina supera i 25 m disporre di un'uscita a ciascuna estremità.

Le **vie di circolazione** devono**:**

- avere una dimensione rapportata al numero dei lavoratori e al tipo di impresa;
- prevedere uno spazio sufficiente per il transito dei mezzi di trasporto e dei pedoni;
- essere segnalate qualora l'uso e le attrezzature dei locali lo esigano per garantire la protezione dei lavoratori;
- avere una segnalazione adeguata, se presenti ostacoli ineliminabili.

ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO

Porte e portoni



Locali con materiali che comportino pericoli di esplosione o specifico rischio di incendio e con lavoratori >5:

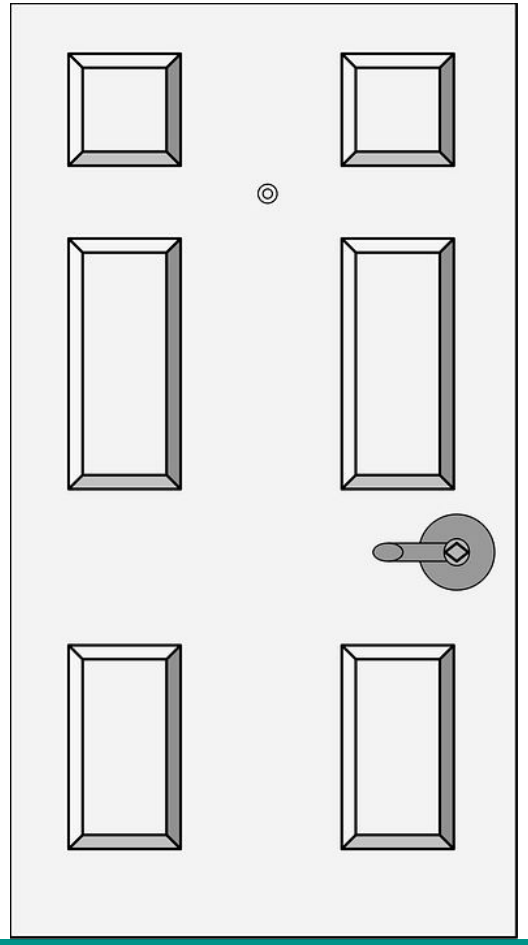
- 1 porta ogni 5 lavoratori apribile verso l'esodo;
- larghezza (min.) =1,20 m.

Locali diversi dai precedenti:

- lavoratori <25: 1 porta min. 0,80 m;
- lavoratori 26-50: 1 porta min. 1,20 m con apertura verso esodo;
- lavoratori 51-100: 1 porta larghezza =1,20 m +1 porta larghezza =0,80 m entrambe apribili verso l'esodo;
- lavoratori >100: 1 porta larghezza =1,20 m per ogni 50 lavoratori o frazione compresa tra 10 e 50, calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto a 100. Il numero complessivo delle porte (lavoratori >100) può anche essere minore, purchè la loro larghezza complessiva non risulti inferiore.

ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO

Porte e portoni



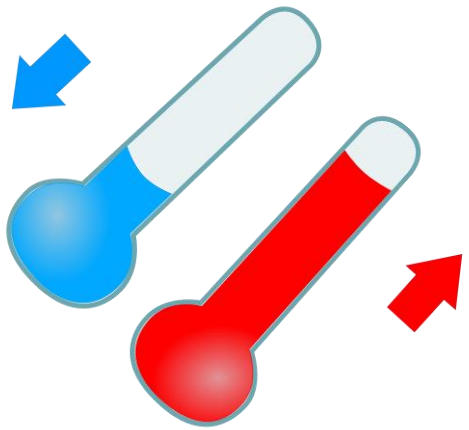
Locali utilizzati prima del 01/01/1993

Devono essere provvisti di porte che, per numero e ubicazione, consentano la rapida uscita e che siano agevolmente apribili dall'interno.

Locali utilizzati prima del 27/11/1994

Non si applicano le disposizioni relative alle larghezze. In ogni caso la larghezza delle porte di uscita di detti luoghi di lavoro deve essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza di abitabilità

TEMPERATURA DEI LOCALI

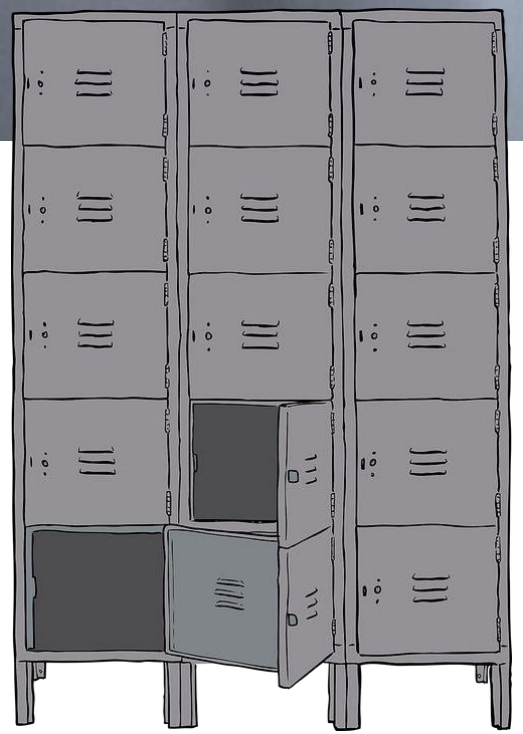


La sensazione di benessere termico dell'organismo umano dipende da:

- irraggiamento termico;
- velocità dell'aria;
- umidità relativa;
- abbigliamento;
- attività fisica.

La temperatura di un locale non è sufficiente per stabilire quando un individuo si trova in stato di benessere termico (neutralità termica ovvero ne' caldo ne' freddo).

SPOGLIATOI



Quando è obbligatoria la presenza degli spogliatoi?

- Quando il lavoro svolto richiede di indossare indumenti da lavoro specifici.
- Quando ragioni di salute o di decenza impediscano ai lavoratori di cambiarsi in altri locali.

In ogni caso, i lavoratori hanno diritto ad avere degli armadietti chiudibili a chiave per i propri indumenti.

SPOGLIATOI

(D.Lgs. 81/08, Allegato IV, p.to 1.12)



Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.

Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro.

SPOGLIATOI

(D.Lgs. 81/08, Allegato IV, p.to 1.12)



I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.

Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.

Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.

SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI

(D.Lgs. 81/08, Allegato IV, p.to 1.13)



I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.

Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a dieci, è ammessa un'utilizzazione separata degli stessi.

SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI

(D.Lgs. 81/08, Allegato IV, p.to 1.13)



Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori ed in genere ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori, devono essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di lavoro.

I lavoratori devono usare con cura e proprietà i locali, le installazioni e gli arredi .

A.S.Q. Modena Formazione Srl
Sede legale: Via Malavolti n° 33/A
41122 - Modena
Tel. 059 2551132 info@asqcna.it